

(n. 304)

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal deputato: D'Asero, Aricò, Bosco, Vinciullo, Corona,
Torregrossa, Greco, Campagna

il 14 novembre 2008

*Interventi per la riqualificazione e il recupero dei centri storici medioevali
delimitati da cinta muraria*

----O----

RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

la presente legge intende avviare un'azione di riqualificazione e recupero del patrimonio edilizio esistente nei centri storici medievali siciliani ricadenti all'interno delle cinta murarie. Tali comunità, che fino a circa cinque secoli fa erano importanti centri culturali ed economici, data la loro posizione geografica e la morfologia del loro territorio, oggi a causa della distanza dai grandi centri, scollegati dai flussi turistici e commerciali sono relegati a ruoli marginali nello sviluppo della Regione.

Moltissimi borghi medievali siciliani detengono ancora oggi quelle peculiari caratteristiche che le resero importanti nell'economia, nella storia e nella politica del passato e godono di quel patrimonio storico, artistico e monumentale che le rendono uniche nel panorama culturale della Regione.

Il patrimonio monumentale e storico del medioevo nell'Isola conta oltre trecento castelli, duecentosettandue tra borghi e comuni medioevali e attraversa la tutta la nostra Regione, da occidente ad oriente, passando per alcune delle più note località come Castelbuono, Cefalù, Geraci Siculo, Carini, Erice, Caltabellotta, Mussomeli, Pietraperzia, Enna sino a San Marco d' Alunzio, Montalbano Elicona e Castelmola, ma anche centri come Noto, Sperlinga, Paternò, Bronte, Randazzo, Vendicari, Acate, e molti altri ancora distribuiti su tutto il territorio regionale.

La Sicilia è ricca di torri, mura di difesa, finestre bifore e stradine acciottolate che arricchiscono il paesaggio. Proprio le eccezionali risorse artistiche, architettoniche, archeologiche potrebbero essere fonte di prosperità, se questi piccoli centri fossero adeguatamente riqualificati e tutelati, intendendo per riqualificazione quell'opera di decontaminazione tra gli elementi medievali caratteristici di questi borghi e tutte quelle alterazioni successive avvenute nell' arco dei tempi.

Un secondo aspetto, contenuto nella proposta di legge, è quello che prevede una serie di aiuti economici finalizzati a migliorare le condizioni di sviluppo di questi paesi, al fine esclusivo di tutelarne la conservazione. Per di più, si avverte oggi la necessità di rinnovare l'offerta turistica, indirizzandola a coloro che desiderano visitare luoghi alternativi, scoprire uno scorcio della Sicilia differente ma pur sempre ricco di storia e cultura, caratterizzato da un paesaggio particolarissimo, ubicato territorialmente nei tre valli storici (ValDemone, Val di Mazara, Val di Noto), da tipologia e caratteri stilistici unici, dotato di grandi potenzialità di recupero.

Oltre che per un recupero storico-architettonico, di cui molti centri hanno un estremo bisogno anche per necessità tecniche, le finalità di questa legge sono connesse al potenziamento dell' offerta turistico-ricettiva e/o commerciale, alla risposta che la Regione, grazie a questa legge, potrà dare alla diversificazione della domanda turistica, con importanti ricadute economiche per i piccoli centri medievali che, in assenza del provvedimento normativo, andrebbero sempre più spopolandosi, aumentando il divario con le grandi città.

---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1. *Finalità*

1. La Regione promuove iniziative per riqualificare e recuperare il patrimonio edilizio esistente nei centri storici medievali siciliani ricadenti all'interno di cinta murarie, al fine di potenziare l'offerta abitativa, turistico-ricettiva e/o commerciale per la valorizzazione dei prodotti tipici locali. Promuove, altresì, ogni ini-

ziativa volta alla conoscenza, divulgazione e valorizzazione dei comuni inseriti nell'elenco di cui all'articolo 2.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. I benefici di cui alla presente legge si applicano alle iniziative di soggetti pubblici o privati di cui agli articoli 3 e 6 rivolte ai territori dei comuni inseriti in appositi elenchi stilati dall'Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione.

2. L'inserzione negli elenchi di cui al comma 1 avviene previa presentazione di apposita istanza alla quale è allegata la documentazione comprovante i requisiti per l'inserimento nella stessa nonché apposita perimetrazione del centro storico ove ricadano gli immobili oggetto di recupero.

Art. 3.

Soggetti beneficiari delle agevolazioni

1. I soggetti ammessi a beneficiare delle agevolazioni sono:

- a) i soggetti pubblici;
- b) i soggetti privati.

2. Per attività ricettive si intendono quelle riconosciute ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27.

3. Per attività commerciali si intendono quelle rivolte alla produzione e/o valorizzazione dei prodotti tipici locali. In questo caso, parte dell'immobile può essere destinato anche a residenza.

4. Gli immobili di proprietà dei soggetti pubblici sono destinati a finalità di uso pubblico quali musei, biblioteche, pinacoteche, centro studi, ecc.

5. Per quanto attiene ai requisiti ed in particolare alle dimensioni delle imprese si fa riferimento alla raccomandazione della Comunità europea del 6 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Comunità europea, serie L del 20 maggio 2003.

6. I soggetti pubblici che intendano accedere ai contributi per gli immobili di loro proprietà inoltrano apposita istanza direttamente all'Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione che stila la relativa graduatoria su base regionale.

Art. 4.

Requisiti di ammissibilità

1. I requisiti di ammissibilità dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 sono definiti con apposito bando redatto dall'Assessorato regionale dei beni cultu-

rali, ambientali e della pubblica istruzione, sentito il parere della commissione legislativa competente dell' Assemblea regionale siciliana.

2. In conformità a quanto previsto dall'articolo 15 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, non è richiesto ai soggetti beneficiari di avere sede legale nel territorio della Regione.

3. Sono ammissibili solo le iniziative ricadenti nelle aree indicate all'articolo 2.

4. Sono esclusi dai benefici della presente normativa gli interventi rientranti nell'ambito della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Comunità europea C 1 07 del 7 aprile 1998.

Art. 5.

Livello d'aiuto

1. Per le finalità di cui alla presente legge sono concessi contributi in conto capitale in misura non superiore al 95 per cento per i soggetti pubblici e al 75 per cento per gli altri soggetti.

2. I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con quelli previsti da altre leggi ed aventi per oggetto gli stessi interventi sullo stesso immobile.

3. I contributi sono concessi esclusivamente in favore dei soggetti detentori degli immobili interessati all'intervento o a coloro che, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 10/77, hanno titolo a richiedere l'autorizzazione o la concessione edilizia.

4. Ogni singolo immobile può godere una sola volta della concessione dei contributi di cui alla presente legge.

Art. 6.

Programmi e spese ammissibili

1. Gli interventi ammessi ai contributi di cui alla presente legge, sono individuabili esclusivamente nel recupero e ristrutturazione delle unità edilizie e/o nella loro riconversione in strutture turistico-ricettive e/o commerciali, nel rispetto delle norme edilizie comunali.

2. Fermo restando quanto disposto dalle vigenti norme urbanistiche, le categorie di intervento ammesse al finanziamento sono le seguenti:

a) interventi di restauro e risanamento conservativo come definiti dall'articolo 20 della legge regionale n. 71/78 e precisamente: consolidamento, ripristino e rinnovamento di elementi costitutivi dell'edificio, inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

b) manutenzione ordinaria e straordinaria su parti esterne degli edifici destinati ad uso abitativo e/o commerciale e/o ad attività terziarie;

c) ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo dei prospetti, delle facciate e delle strutture esterne degli edifici destinati ad uso abitativo e/o commerciale e/o ad attività terziarie;

d) ripristino di basamenti, cantonali, lesene, cornicioni in pietra a faccia vista;

e) sostituzione di serrande, avvolgibili e di infissi in alluminio anodizzato con infissi in legno e/o ferro battuto;

f) sostituzione di saracinesche con portoni in legno lavorato e/o ferro battuto;

g) consolidamento e risanamento delle strutture;

h) ristrutturazione e modifiche finalizzate alla riconversione degli immobili ad attività ricettiva e/ o commerciale.

3. I possessori di immobili che intendano avvalersi dei benefici di cui alla presente legge, inoltrano alle amministrazioni comunali territorialmente competenti i documenti di seguito elencati:

a) istanza in carta legale al sindaco;

b) progetto architettonico, computo metrico estimativo e relazione illustrativa dei lavori;

c) parere o copia della richiesta alla Soprintendenza territorialmente competente (solo per gli immobili sottoposti a tutela ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modifiche ed integrazioni).

4. Non sono ammessi a contributo lavori incompleti o interventi parziali effettuati su singole unità abitative facenti parte di un unico immobile con più unità abitative.

5. Per immobile si intende l'intera unità edilizia che risulta individuabile dall'intera facciata dell'edificio, prospiciente o visibile da spazi pubblici.

6. Sono tuttavia ammessi interventi per adeguare una porzione di immobile, o di una singola unità, all'intera unità edilizia già recuperata.

Art. 7.

Funzioni dei comuni

1. Per l'erogazione dei contributi di cui alla presente legge, i comuni sono tenuti a predisporre e pubblicare, nelle forme previste dalle norme vigenti, apposito avviso nel quale sono elencati i termini per la presentazione delle istanze, i documenti richiesti ed i criteri per la formazione della graduatoria.

2. Per quanto attiene alle spese ammissibili si fa espresso riferimento al regolamento CE n. 1685/2000 come modificato dal regolamento CE n. 448/2004, anche con riguardo alle spese per servizi annessi. In conformità alle citate disposizioni comunitarie, l'inizio degli investimenti è ammissibile a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di partecipazione.

3. Sono ammissibili a contributo anche i costi afferenti agli oneri di urbanizzazione e il rilascio di concessione edilizia.

4. Le istanze dei possessori di immobili, corredate dalla relativa documentazione, sono inoltrate ai comuni territorialmente competenti entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno.

5. In relazione alle istanze presentate dai privati, le amministrazioni comunali inoltrano all'Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione, entro e non oltre il 30 ottobre di ogni anno, apposita richiesta, con l'indicazione del fabbisogno finanziario necessario per le finalità previste nella presente legge.

6. La richiesta è corredata della seguente documentazione:

a) attestazione dell'ufficio tecnico comunale e del sindaco che tutti gli interventi elencati nella graduatoria sono conformi alle norme contenute nella presente legge ed alle norme di decoro urbano previste nel regolamento edilizio comunale vigente e che gli stessi sono stati iniziati in data successiva all'entrata in vigore della presente legge;

b) stralcio del regolamento edilizio comunale vigente;

c) graduatoria di priorità degli interventi, corredata dai nominativi dei beneficiari e dal loro recapito.

7. I comuni rendicontano le somme ricevute con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 8.

Modalità di accesso alle agevolazioni

1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 75 della legge regionale n. 32/2000 e successive modifiche ed integrazioni, è prevista l'attivazione, attraverso appositi bandi da emanarsi a cura dell'Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione, di un regime d'aiuto all'investimento iniziale (ex regolamento CE n. 70/2001) consistente nell'erogazione di contributi in conto capitale di intensità non superiore a quanto previsto dalla presente legge.

2. La presentazione delle istanze avviene attraverso apposita domanda di partecipazione al bando di cui al comma 1 ed è presentata dai soggetti pubblici e/o privati entro il termine perentorio di giorni 90 dalla pubblicazione del medesimo bando nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, a mano o a raccomandata o posta celere con ricevuta di ritorno, presso il comune di competenza.

3. I soggetti pubblici fanno pervenire l'istanza direttamente all' Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione nei termini di cui sopra.

4. La domanda è corredata dalla documentazione indicata nel bando.

5. Gli adempimenti relativi all'ammissibilità delle domande, alla istruttoria delle stesse, alla valutazione dei progetti per l'attribuzione dei punteggi, sono effettuati rispettivamente dal comune competente per i soggetti privati, e dall' Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione per i soggetti pubblici.

6. L'istruttoria è effettuata entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al bando.

Art. 9.

Dotazione finanziaria

1. In attuazione della presente legge, si formano tante graduatorie distinte quanti sono i comuni interessati, e una graduatoria stilata su base regionale per i soggetti pubblici, unitamente alla relativa dotazione finanziaria messa a bando.

Art. 10.

Formulazione della graduatoria

1. I comuni interessati e l'Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione successivamente alla scadenza del termine finale delle risultanze istruttorie, formulano la graduatoria con apposito provvedimento che è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione.

2. Nella graduatoria sono inseriti i programmi di investimento i cui esiti istruttori siano stati positivi, indicando, in relazione ai fabbisogni finanziari di ciascun programma, e delle disponibilità attribuite a ciascuna graduatoria, quelle agevolabili per le quali si provvede all'emanazione dei decreti di concessione provvisoria, secondo l'ordine della suddette graduatorie.

3. Ai sensi dell'articolo 75 della legge regionale n. 32/2000 e successive modifiche ed integrazioni, la posizione di ciascun intervento nella graduatoria è determinata in relazione ai valori assunti dai seguenti indicatori nonché degli ulteriori punteggi come specificato nei bandi da emanarsi successivamente:

a) valore delle risorse proprie investite nel programma rispetto all'investimento complessivo;

b) rapporto tra il numero dei nuovi occupati e l'importo complessivo dell'investimento;

c) rapporti tra l'agevolazione massima richiedibile e l'agevolazione richiesta;

d) indicatori collegati:

- alla localizzazione dell'intervento: per tale indicatore viene previsto il punteggio massimo di punti 20, la cui articolazione, ai fini dell'attribuzione dello stesso, è contenuta nell'allegato A al presente bando;

- alla tipologia di attività: per tale indicatore viene previsto il punteggio massimo di punti 30 la cui articolazione, ai fini dell'attribuzione dello stesso, è contenuta nell'allegato B al presente bando;

- alla tipologia di investimento: per tale indicatore viene previsto il punteggio massimo di punti 10 la cui articolazione, ai fini dell'attribuzione dello stesso, è contenuta nell'allegato C del presente bando.

4. Ai fini della formazione della graduatoria, gli interventi che prevedano l'inserimento di persone soggette ad esclusione sociale, disoccupati di lunga durata, L.S.U., imprese a prevalente partecipazione femminile, giovani imprenditori di età inferiore ai quaranta anni, determinano un incremento del punteggio utile come specificato nel bando che è emanato successivamente.

5. Le iniziative connesse alla società dell'informazione ed alla new economy, ai fini della formazione della graduatoria, determinano un incremento del punteggio utile ai fini della posizione in graduatoria.

6. Le iniziative connesse all'uso di tecnologie a basso impatto ambientale determinano un incremento del punteggio utile ai fini dell'inserimento in graduatoria, prioritariamente per quegli interventi che prevedono:

a) un sistema di smaltimento delle acque bianche mediante riutilizzo per le aree a verde;

b) gli interventi che prevedono un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti;

c) gli interventi che prevedono l'utilizzo di prodotti provenienti da materiale riciclato;

d) l'utilizzo di fonti di energia alternativa;

e) gli interventi che prevedono un trattamento di depurazione a monte dell'immissione nella rete fognante.

7. Le iniziative che contengono esplicito riferimento all'utilizzazione nella realizzazione degli interventi programmati, di beni confiscati alla criminalità organizzata beneficiano di un punteggio aggiuntivo utile ai fini della posizione in graduatoria.

8. I progetti di investimento in possesso, oltre che del requisito indispensabile della 'destinazione d'uso' del terreno o dell'immobile, dell'attività oggetto dell'investimento e delle condizioni di cantierabilità dell'investimento stesso, muniti di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa comprese quelle di carattere ambientale, e pertanto della conseguente concessione/autorizzazione edilizia, beneficiano di un incremento del punteggio utile ai fini dell'inserimento in graduatoria.

Art. 11.

Classificazione in via provvisoria dell'iniziativa ricettiva

1. Per la classifica in stelle delle Aziende turistico-ricettive (decreto 11 giugno 2001) è necessario che le medesime aziende posseggano o raggiungano con l'intervento proposto, i requisiti previsti dal citato decreto per potere ottenere la classificazione in stelle da parte dell'Ente competente.

Art. 12.

Inizio dei lavori

1. In conformità all'articolo 7 del regolamento CE n. 70/2001 del 12 gennaio 2001, i lavori per l'esecuzione del progetto non devono avere inizio prima della presentazione della domanda di partecipazione come previsto dal bando successivamente emanato.

Art. 13.

Collaudo

I. L'Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione, al fine di garantire il corretto utilizzo dello stanziamento, nomina, entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione di ultimazione delle opere, un collaudatore per ciascuno intervento realizzato con il compito di verifica finale della pertinenza delle spese sostenute dall'impresa e ritenute ammissibili ai fini dell'iniziativa agevolata. Le operazioni di collaudo sono completate entro il termine di giorni sessanta dalla nomina.

Art. 14.

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nella presente legge si fa riferimento alle disposizioni contenute nelle norme regionali e nazionali vigenti.

2. L'Amministrazione regionale si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni ed istruzioni.

3. I soggetti pubblici e/o privati destinatari dei contributi ottemperano agli obblighi di pubblicità a loro carico previsti dal regolamento n. 1159 del 30 maggio 2000 relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei fondi strutturali.

Art. 15.

Pubblicazione

I. La presente legge verrà pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.